COMUNE DI NERVIANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA 5 SERVIZIO GESTIONE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO E RETI

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI NELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO
Cup I32H25000490006

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

RETE IDRICA DEDICATA AGLI ORTI - LOTTO B)

	DATA: Ottobre 2025
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO Arch. Francesca Ughi IL PROGETTISTA E D.L. Perito Edile Felice Ranieri	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI NELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

LOTTO B) RIFERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO;

Art. 1 - Definizioni

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente o da altro personale delegato.
3. Per "lavori" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento dei lavori affidati dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Progetto (qui definito anche semplicemente RUP) o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento e tipologia delle prestazioni

L'intervento riguarda l'esecuzione dei "**Lavori di realizzazione orti comunali nell'area verde individuata tra via F.lli Bandiera e via Ticino" lotto b) riferito alla realizzazione dell'impianto idrico.**
Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale tecnico qualificato.
Obiettivo del presente affidamento è la realizzazione della rete idrica a servizio degli orti comunali ubicati tra via F.lli Bandiera e via Ticino, come descritto nella relazione tecnico-illustrativa allegata al presente Foglio Patti e Condizioni.
L'affidatario si impegna a consegnare alla Stazione appaltante
1) prima dell'avvio dei lavori
– schede tecniche dei materiali che si utilizzeranno per la realizzazione egli orti quali: rete metallica paletti cancello carraio, cancelli pedonali, materiali utilizzati per l'impianto di acqua potabile finalizzato alla fornitura di acqua ai singoli orti che dovranno essere accettate dalla Direzione Lavori.
2) a fine lavori
– dichiarazioni di conformità di legge
– certificazioni dei cancelli

La prestazione non è scindibile.

Art. 3 - Ammontare dell'Affidamento

L'importo complessivo dell'affidamento è pari ad **Euro 6.844,20** di cui :
– oneri della sicurezza (non negoziabili) : **Euro 134,20**

– importo a base d'asta (negoziabile): **Euro 6.710,00**

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l'Allegato I.01 introdotto dal D. Lgs. 209 del 31-12-2024 (correttivo appalti), l'attività da eseguire è classificata secondo il CODICE ATECO 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria - (CPV 45330000-9) ed il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese metalmeccaniche ed affini e delle Cooperative. Si considerano equivalenti i CCNL classificati dal codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato I.01 al D.lgs. 36/2023.
Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati applicabili in base alla tipologia propria dell'operatore economico.

Sull'importo soggetto a ribasso, il Comune ha stimato un costo della manodopera pari al 40% dell'importo complessivo che ammonta a euro 2.700,00, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto e garanzia definitiva
Il contratto è stipulato **"A CORPO"**.
Il presente foglio patti e condizioni – quale documento di contratto - verrà sottoscritto congiuntamente dall'Impresa e dall'Amministrazione Comunale all'atto della formulazione dell'offerta.

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La cauzione definitiva non è richiesta visto l'importo esiguo del contratto. L'appaltatore ne dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 5 - Durata e tempi dell'affidamento
I tempi contrattuali per l'esecuzione del lavoro sono:
– durata dei lavori : 15 gg dalla data di affidamento

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:
1. il presente foglio patti e condizioni
2. la relazione tecnica dell'intervento
3. la stima dei costi ed il relativo elenco prezzi
4. il POS dell'impresa (che sarà consegnato prima dell'inizio dei lavori)
5. le polizze di garanzia se dovute

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 36/2023;
b) il decreto legislativo 81/08 e smi.
Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 7 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario è sempre obbligato a:

a) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;

b) adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza.

c) segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi;

d) rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché la normativa in materia contributiva e retributiva nonché il rispetto del Codice dei Contratti e del C.C. per quanto applicabile.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di Soggetti Terzi. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

• tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;

• tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;

• tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;

• tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;

• tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc).

Art. 9 - Rispondenza ai criteri ambientali (CAM)

Per il presente intervento non vi sono CAM in vigore relativi a questo tipo di lavorazioni.

Art. 10 - Direttore dei lavori

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dei lavori, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dei lavori del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 11 - Modalità e di esecuzione dei lavori

Si applica quanto previsto dalla parte VI DEL Libro II del D.lgs n. 36/2023 in tema di esecuzione contabilità e collaudo di un'opera pubblica (avvio, sospensioni, riprese, proroghe, varianti, ultimazione, certificato di regolare esecuzione).

Art. 12 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RESPONSABILE DI PROGETTO o, qualora nominato, dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RESPONSABILE DI PROGETTO o, qualora nominato, il direttore dei lavori lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 – Modifiche del contratto in corso di esecuzione

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti D.lgs 36/2023.
Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 14 - Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di Sospensione ed il verbale di ripresa

Il RESPONSABILE DI PROGETTO o il direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:
1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;

3. altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dei lavori redige i verbali di ripresa dell'esecuzione.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 16 - Contestazioni/Riserve, gestione delle riserve e accordo bonario

Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.
Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

Contraddittorio

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.
In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Accordo bonario

Ai sensi dell'art 210 del D.lgs.vo 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di contestazioni, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo del Codice.
Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni ricevute, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso.
La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RESPONSABILE DI PROGETTO non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal

RESPONSABILE DI PROGETTO, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
La proposta che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, in misura pari al 0,1 (zerovirgolauno) per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dei lavori, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente **i lavori** alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva (quando richiesta).
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 – Il certificato di regolare esecuzione

Trattandosi di lavori di importo non complessi e di importo inferiore a € 40.000,00 la liquidazione della rata di saldo costituirà accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 19 - Risoluzione del contratto
La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione,

qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell'appalto;
• mancato inizio dei lavori dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
• manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori appaltati;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale dei lavori verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei lavori, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare proseguimento dei lavori. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 20 - Recesso
L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14 e sua successiva modifica ed integrazione.

Art. 21 – Pagamenti in acconto

Considerato l'esiguo importo dei lavori non sono previsti pagamenti in acconto

Art. 22 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto
Considerato l'esiguo importo dei lavori ed i ridotti tempi di esecuzione non è prevista anticipazione del prezzo

Art. 23 - Revisione del prezzo d'appalto

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva, nel caso dei

lavori, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024.
La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori previsto con la cadenza di cui all'art. 27.
L'allegato II.2-bis del Dlgs. 36/2023 e s.m.i. disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'allegato II.2-bis del Codice (richiamato dal comma 4-quater dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 come modificato dal d.lgs. 209/2024), continua ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'art. 60, co. 3, lettera a), e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Ad eccezione delle previsioni di cui sopra, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Art. 24 - Proroga contrattuale
Non è prevista proroga contrattuale

Art. 25 - Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 26 - Subappalto e avvalimento
1. È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto. Pertanto il subappalto è autorizzato nella misura massima di 49,9%.
2. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **lavoro** che intende eventualmente subappaltare.
3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

4. Si applica l'art 119 del Codice in tema di subappalto.
5. L'avvalimento è ammesso secondo il disposto dell'art 104 del Codice.

Art. 27 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Milano

Art. 28 - Clausole anticorruzione e doveri comportamentali

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..
L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 29 - Whistleblowing

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Nerviano, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee Guida Anac, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente Anac del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Nerviano, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici:
https://www.comune.nerviano.mi.it/area_letturaServizio/3352/pagsistema.html
L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Art. 30 - Trattamento dati

In riferimento al "trattamento dei dati personali", come definito e normato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), l'affidatario:
a) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della predetta procedura;
b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;

c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione;
d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del Comune di Nerviano dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso all'espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;
e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Nerviano, avente sede Nerviano, Piazza Manzoni 14, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Nerviano non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti;
f) dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo 165/01 e succ. mod. e int. (pantouflage).